

INTRODUZIONE GENERALE

Fondamenti costituzionali del mercato e fenomeni di criminalità economica

- Art. 41 Cost. → libertà di iniziative economica
 - Art. 42 Cost. → tutela della proprietà privata
 - Art. 47 Cost. → tutela del risparmio + controllo del credito
- } LIBERO MERCATO

Conclusioni:

sviluppo libero mercato
e controllo del credito



contrasto a fenomeni criminali
che ostacolano questi obiettivi



uno su tutti: **USURA**

USURA (art. 644 cod. pen.)

Testo della norma (pre-riforma L. 108/1996)

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente [circonvenzione di persone incapaci, nda], approfittando dello stato di bisogno di una persona, si fa da questa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire mille a ventimila.

Alla stessa pena soggiace chi, fuori dei casi di concorso nel delitto preveduto dalla disposizione precedente, procura ad una persona in stato di bisogno una somma di denaro o un'altra cosa mobile (art. 624 c.p.), facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario (art. 649 c.p.).

Segue

- criticità**
- **a)** mancata predeterminazione del tasso usurario
→ DISCREZIONALITÀ DEL GIUDICE;
 - **b)** stato di bisogno → DIFFICOLTA' DI PROVA
 - **c)** consapevole approfittamento da parte dell'usuraio
dello stato di bisogno → DIFFICOLTA' DI PROVA

L'USURA: TESTO INTRODOTTO CON LA L. 108/96



(sempre ART. 644 C. P.)

(USURA PRESUNTA)

1. *Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, **interessi o altri vantaggi usurari** [c.c. 1448, 1815], è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000.*

(MEDIAZIONE USURARIA)

2. *Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro od altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario [c.p. 649].*

(USURA IN CONCRETO)

3. La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.

4. Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.

(CIRCOSTANZE AGGRAVANTI)

5. Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà:

1) se il colpevole ha agito nell'esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare;

- 2) se il colpevole ha richiesto in garanzia **partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari**;
- 3) se il reato è commesso in danno di chi si trova in **stato di bisogno**;
- 4) se il reato è commesso in danno di chi svolge attività **imprenditoriale, professionale o artigianale**;
- 5) se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della **sorveglianza speciale** durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l'esecuzione.

(CONFISCA)

6. Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la **confisca** dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni.

ELEMENTI DEL REATO

SOGGETTO ATTIVO:

A. CHIUNQUE

COMMI 1, 2, 3
ART. 644 C.P.

B. SOGGETTO QUALIFICATO

B.1. ATTIVITA' PROFESSIONALE

B.2. ATTIVITA' BANCARIA

B.3. ATTIV. DI INTERMED. FINANZ.
ED IMMOBILIARE

SOGGETTO PASSIVO:

CHIUNQUE

PRIMA FIGURA DI REATO: USURA “PRESUNTA”

ELEMENTO OGGETTIVO:



SUPERAMENTO DEL TASSO SOGLIA DEGLI INTERESSI
RILEVATO TRIMESTRALMENTE DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA

Si punisce lo *squilibrio* tra prestazioni, se l'interesse pattuito è superiore a quello di legge

ELEMENTO SOGGETTIVO:

DOLO

***CIOÈ COSCIENZA E VOLONTA' DI VINCOLARE IL DEBITORE
ALLA CORRESPONSIONE DI INTERESSI CHE OLTREPASSANO
IL LIMITE DI LEGGE***

SECONDA FIGURA DI REATO:
- MEDIAZIONE USURARIA -

Condotta:

- PROCURARE *DENARO O ALTRA UTILITA'*

+

**- FAR 1) *DARE* O 2) *PROMETTERE* – PER SE' O PER ALTRI
UN COMPENSO USURARIO PER LA MEDIAZIONE**

TERZA FIGURA DI REATO:
- USURA IN “CONCRETO” -

ELEMENTO OGGETTIVO:

SI PRESCINDE DAL TASSO SOGLIA QUANDO VI È

**A. SPROPORZIONE TRA PRESTAZIONE ED INTERESSI AVUTO
RIGUARDO:**



ALLE CONCRETE
MODALITA' DEL FATTO




AL TASSO MEDIO PRATICATO
IN OPERAZIONI SIMILARI

**B. VITTIMA CHE VERSA IN:
*CONDIZIONI DI DIFFICOLTA' ECONOMICO-FINANZIARIA***

ELEMENTO SOGGETTIVO: DOLO (ANCHE EVENTUALE)

- **SPROPORZIONE TRA PRESTAZIONE E INTERESSE**
- **CONDIZIONE DI DIFFICOLTÀ ECONOMICA O FINANZIARIA (ANCHE SOLO ACCETTANDO IL RISCHIO CHE LE COSE STIANO COSÌ).**



**RAPPRESENTAZIONE DI TUTTI GLI ELEMENTI DELLA
FATTISPECIE**

CONFISCA
va allo Stato

PREZZO/PROFITTO



GUADAGNO
(PUÒ ESSERE MAGGIORE
DEL PREZZO)

LIMITI

SOLO
INTERESSI
NO CAPITALE

SALVI
I DIRITTI
DELLA P.O.

ART. 644 *TER* C.P.

REATO PERMANENTE


644-ter. Prescrizione del reato di usura.

La prescrizione del reato di usura decorre dal giorno dell'ultima riscossione sia degli interessi che del capitale

(Articolo 11, L. 7 marzo 1996, n. 108)

BANCHE E USURA: NORMA E PRASSI

“L’INTERESSE - SOGLIA”



1. COME SI CALCOLA:


ART. 2 L. 108/96 +
D. L. 70/11, CONV.
IN L. 106/11



2. IN CHE MOMENTO GLI INTERESSI SONO USURARI:

**ALLA LORO
“PROMESSA”**

(ART. 1 D. L.
394/2000, CONV.
NELLA L. 21/01)



3. COSA COMPRENDE:

ART. 2 *BIS*
D. L. 185/08, CONV.
NELLA L. 2/09

PROBLEMATICHE COLLEGATE AL CALCOLO DEGLI INTERESSI

1. INCULSIONE DELLA C.M.S. NELLA DETERMINAZIONE DEL TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO: *C.M.S.*

Corrispettivo per la messa a disposizione del correntista da parte della banca di una **somma** di denaro, per un **arco temporale** ed a **prescindere** dal suo effettivo utilizzo.

BANCA D'ITALIA

CIRCOLARE 30-9-1996 E SUCCESSIVE:

“La c.m.s. va esclusa dai fattori
di calcolo del TEG”




I Decreti Ministeriali si adeguano

Segue

D.L. 185/2008 (conv. con mod. in L. n. 2/2009)

Art. 2 bis, comma 2: “Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108 ”.



**Nuove “istruzioni”
BANCA D’ITALIA →
1-1-2010**

“Nel calcolo della soglia-limite ai fini dell’usura devono essere incluse la c.m.s., la remunerazione del fido ed ogni altro incombente supportato dal correntista”.

2. INCULSIONE DEGLI INTERESSI DI MORA NELLA DETERMINAZIONE DEL TASSO EFFETT. GLOB. MEDIO

INTERESSI DI MORA:



Sorgono a causa del **ritardo** nel pagamento. Costituiscono una **forma di risarcimento fissato ex ante ed in misura forfettaria** a vantaggio del creditore.


CASSAZIONE I SEZ. 5286/2000

“L'usurarietà del superamento del "tasso soglia" di cui alla l. 7 marzo 1996 n. 108, vale anche per le clausole concernenti gli interessi moratori”

CASSAZIONE I SEZ. CIV. 350/2013

“Ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p., e dell'art. 1815 c.c., co. 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori. Infatti il riferimento, contenuto nel D.L. n. 394 del 2000, art. 1, co. 1, agli interessi a qualunque titolo convenuti rende plausibile - senza necessità di specifica motivazione - tale assunto”.

3. ANATOCISMO



**Interesse calcolato
capitalizzando precedenti interessi a debito**

La posizione della giurisprudenza *ante* 1999

Fino al 1999, la giurisprudenza, per oltre 70 anni e senza soluzione di continuità, aveva sempre riconosciuto la

piena legittimità

della prassi bancaria della capitalizzazione periodica degli interessi debitori (c.d. *anatocismo*), in quanto “**uso normativo contrario**” rientrante nell'esenzione prevista dall'art. 1283 c.c..


Nessun contrasto

con l'art. 644 c. p. sulla scorta della clausola di salvezza di cui all'art. 1283 c.c., che, nel vietare l'anatocismo, fa tuttavia salvi gli "usi contrari".

(art. 1283 c. c.: ***In mancanza di usi contrari**, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi*).


Le parole iniziali "*In mancanza di usi contrari*" sono la via utilizzata dalle banche per giustificare il fatto che applicare gli interessi passivi trimestralmente invece che annualmente fosse lecito poichè di **uso comune**.

CASSAZIONE CIV. N. 2374/1999: NOVITA'



GLI “USI CONTRARI” SONO SOLO QUELLI “NORMATIVI”

La prassi bancaria della capitalizzazione periodica degli interessi, per quanto consolidatasi negli anni, non è idonea ad integrare un “uso normativo”, in quanto **le clausole anatocistiche sarebbero state nel tempo accettate dai correntisti** non perché ritenute conformi a norme di diritto oggettivo già esistenti o che sarebbe stato auspicabile fossero esistenti, ma semplicemente **perché ricomprese nei moduli contrattuali predisposti unilateralmente dagli istituti di credito.**



E' quindi nulla l'eventuale clausola inserita dalla banca nel contratto e fatta sottoscrivere al cliente.

**IL LEGISLATORE
INTERVIENE CON
IL D. LGS. 342/99
(ART. 25 c. 3):**

***COMITATO
INTERMINISTERIALE
PER IL CREDITO
ED IL RISPARMIO**


"Le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2 (del CICR), sono VALIDE ed EFFICACI fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilira' altresì le modalita' e i tempi dell'adeguamento".*

**COMMA DICHIARATO COSTITUZIONALMENTE
ILLEGITTIMO CON LA SENT. 425/2000**


CASSAZIONE CIVILE SEZ. UNITE 21095/2004



Inesistenza di un uso normativo in punto di capitalizzazione degli interessi e dunque **nullità di clausole anatocistiche** stipulate anteriormente all'entrata in vigore della delibera del CICR:



Capitalizzazione illegittima fino al 1° luglio 2000
(data di entrata in vigore della delibera CICR)



Capitalizzazione legittima a partire dal 1° luglio 2000

Legge n. 147/2013 (legge di Stabilità): eliminazione definitiva dell'anatocismo dall'attività bancaria

4. ONERI E SPESE NEL CALCOLO DEL T.E.G.

ART. 644 C.P.P. (post novella del 1996): il tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni e spese, escluse imposte e tasse, connessi all'erogazione.

Indicazioni Banca d'Italia: vanno considerati diversamente interessi (820 c. 3, cc), spese ed oneri (in particolare quelli per il fido).

Gli oneri variano a seconda del contratto o dell'operazione

- **vanno computati solo se connessi all'erogazione del credito e messa a disposizione dei fondi** (spese per: apertura, istruttoria, revisione e chiusura del finanziamento, riscossione interessi, assicurazioni e garanzie del rimborso);
- **SONO ESCLUSE le spese addebitate indipendentemente dall'affidamento** (bonifici, commissioni per pagamenti, carnet assegni, imposte, tasse, spese notarili, costi di gestione conto, interessi di mora e oneri in caso di inadempimento).

**USURA ED ORGANI APICALI DELLA BANCA:
CASSAZIONE 46669/2011 -**

A. 1. IMPUTAZIONE:

**APPLICAZ. DI TASSI SUPERIORI
ALLE DISP. NORMATIVE E DELLA
C.M.S. PER OTTENERE UN
AUMENTO DEL TASSO EFFETTIVO
PRATICATO AL GRUPPO “DE MASI”
EPOCA 1997 - 2002**

B. 1. IMPUTATI:

**PRESIDENTI E LEG. RAPPR.
DI BANCA ANTONIANA
VENETA – BANCO DI ROMA -
B.N.L. + FUNZIONARI +
DIRETTORI DI FILIALE**

**CONTESTATA L'APPLICAZ. STRUMENTALE CIRCOLARE 30.9.1996 E
SUCCESS. DI BANCA D'ITALIA CHE ESCLUDEVANO LA C.M.S. DAI
FATTORI DI CALCOLO DEL TASSO EFFETT. GLOB. DEGLI INTERESSI**

1° GRADO: TRIBUNALE DI PALMI

REATO



**C'E' ELEM.
OGGETTIVO USURA:
LA C.M.S. E' FATTORE
POTENZIALM. PRODUTT.
DI USURA**

RESPONSABILITA'



**NON C'E':
ESISTE UNA ARTICOLAZ.
CENTRALIZ. E SEMIAPICALE
DEPUTATA ALLA DETERMINAZ
DELLE CONDIZ. APPLIC. ALLA CLIENTELA
NE SONO ESTRANEI GLI IMPUTATI**

SENTENZA

**ASSOLUZIONE
PER NON
AVER
COMMESSO IL
FATTO**

**2° GRADO DI GIUDIZIO:
CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA**

REATO



**C'E' ELEM.
OGGETTIVO USURA:
LA C.M.S. E' FATTORE
POTENZIALM. PRODUTT.
DI USURA**

RESPONSABILITA'



**NON C'E':
MANCATA CONOSCENZA ED INTENZIONE
DI PRATICARE TASSI USURARI
DEI PRESIDENTI E LEG. RAPPR.**

SENTENZA

**ASSOLUZIONE
PERCHE' IL
FATTO NON
COSTITUISCE
REATO
(MANCA
L'ELEM.
SOGGETTIVO)**

Principi di diritto

1. L'INNALZAMENTO DELLA SOGLIA DELL'USURA VALE SOLO DAL MAGGIO 2011: NON E' RETROATTIVO NEMMENO AI FINI PENALI (art. 2 c. 3 c. p.)

“La portata dell'intervento innovativo sulla determinazione dei criteri di individuazione del tasso soglia e la mancanza di norme transitorie, certamente non dovuta a disattenzione [del legislatore], denotano che si è voluto dare alla normativa (che ha introdotto un regime maggiormente favorevole agli istituti di credito in relazione al reato di usura) operatività con esclusivo riferimento a condotte poste in essere dopo la sua entrata in vigore, senza produrre effetti su preesistenti situazioni, regolate dalla normativa precedente”.

2. LE CIRCOLARI DELLA BANCA D'ITALIA NON HANNO ALCUN VALORE AI FINI DELL'INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE SULL'USURA (contra CASS. PEN. 12028/2010)

“Le circolari e le istruzioni della Banca d'Italia non rappresentano una fonte di diritti ed obblighi e nella ipotesi in cui gli istituti bancari si conformino ad una erronea interpretazione fornita dalla Banca d'Italia in una circolare, non può essere esclusa la sussistenza del reato di usura sotto il profilo dell'elemento oggettivo.

Le circolari o direttive, ove illegittime e in violazione di legge non hanno efficacia vincolante per gli istituti bancari sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, neppure quale mezzo di interpretazione, trattandosi [l'usura] di questione nota nell'ambiente del commercio che non presenta in sé particolari difficoltà, stante anche la qualificazione soggettiva degli organi bancari e la disponibilità di strumenti di verifica da parte degli istituti di credito”.

3. I PRESIDENTI O IL C.D.A. DELLE BANCHE SONO RESPONSABILI DELL'USURA (fanno eccezione solo i casi relativi ai primi anni 2000, quando non si poneva un problema di usura nel comportamento delle banche)

*“E’ ravvisabile in capo al presidente o al consiglio di amministrazione un potere di controllo gestionale sull’attività della direzione generale o centrale commerciale con specifico riferimento alla determinazione dei tassi di interesse, anche se a termini statuari tali organismi sottordinati abbiano autonomia gestionale operativa, con conseguente **responsabilità penale concorrente degli organi apicali** ove venga superato il tasso soglia degli interessi in ordine alla erogazione del credito alla clientela.*

Non è scusabile, in linea di principio, da parte di un istituto di credito, l’errore riferibile al calcolo dell’ammontare degli interessi usurari trattandosi di interpretazione che oltre ad essere nota nell’ambiente bancario non rappresenta in se particolari difficoltà.

In mancanza di un orientamento giurisprudenziale di legittimità, sia civile che penale, all’epoca, che ritenesse illecita la prassi bancaria, sviluppatasi poi successivamente, nessuna censura di mancanza di doverosa prudenza può essere posta a carico dei presidenti delle banche e non può ritenersi violato il dovere di diligenza nella ricostruzione dei criteri applicabili ai fini della individuazione del tasso soglia a carico degli organi di vertice degli istituti bancari”.

**4. ANCHE SE NON SI INDIVIDUA IL COLPEVOLE, MA IL
REATO DI USURA ESISTE, LA BANCA DEVE
RIMBORSARE I DANNI**

“L’usura è comunque un illecito avente rilevanza civilistica, non rileva, ai fini risarcitori, che non sia stato accertato il responsabile penale della condotta illecita, in quanto l’azione risarcitoria civile ben potrà essere espletata nei confronti degli istituti interessati che rispondono, comunque, del fatto dei propri dipendenti”.

CONSIDERAZIONI FINALI SUL REATO DI USURA BANCARIA

1. MAI DIMENTICARE CHE

“Gli interessi, le commissioni, le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a, favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente (...) sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 1815 cc, dell' art. 644 c. p. e della L. 7 marzo 1996, n. 108, artt. 2 e 3”
- ART. 2 BIS D.L. 185/2008, CONV. NELLA LEGGE 2/2009

2. VALUTARE CON ATTENZIONE E PRUDENZA LA NORMATIVA DELLA BANCA D'ITALIA

ESEMPIO DI CAPO D'IMPUTAZIONE

TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI UFFICIO XVII

DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO

Il giudice dott.ssa *omissis*
all'esito dell'udienza preliminare nel procedimento penale n. 18082/05 R.G., pronunciando
nel confronti di:

omissis

in qualità di Amministratore delegato *omissis*

difeso di fiducia dall'avv. *omissis*

del foro di Milano, avvisato presente;

omissis

, in qualità di Capo Area

difeso di fiducia dall'avv. *omissis*

avvisato contumace;

preliminare l'avv. *omissis*

presente, avvisato per la fissazione della udienza

omissis

in qualità di Direttore della Filiale di Napoli

avvisato contumace;

difeso di fiducia dall'avv. *omissis*

avvisato assente, sostituito dall'avv. *omissis*

presente;

omissis

in qualità di Direttore della Filiale di

difeso di fiducia dall' *omissis*

avvisato contumace;

avvisato assente, sostituito dall'avv. *omissis*

IMPUTATI

del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. 644 comma 1 e 5 n. 1) e 4) c.p. perché, in concorso tra loro (e con *omissis*, deceduto, Direttore Generale Antonveneta s.p.a dal 1.10.2000 al 27.1.2002), ciascuno nella qualità sopraindicata e per la durata dell'incarico ricoperto, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, allo scopo di ottenere la massima remunerazione del credito tramite l'abnorme applicazione della commissione di massimo scoperto, applicavano a *omissis*, rappresentante legale della "*omissis* s.a.s", in corrispettivo degli scoperti del c/c 76011387/Y acceso dall'impresa *omissis* presso la filiale di Napoli sede Centrale della Banca Nazionale dell'Agricoltura (dal 30.9.2000 *omissis*) ed affidato nel novembre del 1993 per €. 200.000.000 (€ 103.291,37), tassi di interesse superiori, tenuto conto delle condizioni complessivamente applicate al debitore ed in specie della commissione massimo scoperto, ai tassi soglia indicati dalla legge per la categoria omogenea "apertura di credito in conto corrente"; e precisamente, dal terzo trimestre dell'anno 1999 al terzo trimestre dell'anno 2003, applicavano al debitore tassi di interesse usurari come indicati nel prospetto che segue:

ESEMPIO DI CAPO D'IMPUTAZIONE*Segue...*

PERIODO	TASSO ANNUO BANCA	TASSO EFFETTIVO GLOBALE	TASSO SOGLIA RIL. MINISTERIALE	DIFF. SOGLIA USURA
	T.A.N.	T.E.G.		
I TRIM.99	12,305	12,446	15,555	- 3,109
II 1999	14,101	14,243	14,340	-0,097
III 1999	15,073	15,215	13,995	+1,220
IV 1999	17,019	17,162	14,040	+3,122
I 2000	17,910	18,052	14,430	+3,622
II 2000	18,379	18,526	14,970	+3,556
III 2000	18,839	18,987	15,435	+3,552
IV 2000	19,902	20,047	15,990	+4,057
I 2001	19,848	19,848	16,335	+3,513
II 2001	19,697	19,767	16,305	+3,462
III 2001	19,778	19,873	15,990	+3,883
IV 2001	19,283	19,378	15,780	+3,598

ESEMPIO DI CAPO D'IMPUTAZIONE

Segue...

PERIODO	TASSO ANNUO BANCA	TASSO EFFETTIVO GLOBALE	TASSO SOGLIA RIL. MINISTERIALE	DIFF. SOGLIA USURA
I 2002	25,711	25,818	14,925	+10,893
II 2002	24,153	24,262	15,375	+8,887
III 2002	19,160	19,279	15,495	+3,784
IV 2002	19,684	19,806	15,555	+4,251
I 2003	20,423	20,548	15,480	+5,068
II 2003	19,521	19,649	14,955	+4,694
III 2003	19,432	19,559	15,090	+4,469
IV 2003	13,300	13,300	14,850	-1,550



con l'aggravante di avere commesso il fatto agendo nell'esercizio di attività bancaria ed in danno di chi svolge attività imprenditoriale;
In Napoli fino al 16.9.2005, data di pagamento da parte della p.o. delle illecite pretese creditorie.

ARRIVEDERCI

GRAZIE PER LA CORTESE ATTENZIONE